



SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE FEDERAZIONE SINDACALE

PEC @prot. n. 0972/S.G./E./ FS-Comparto Sicurezza

URGENTE A VISTA

=====

Allegati uno(1) comunicato stampa

E,p. c;

E,p.c.

Trani,li 14 Dicembre 2021

*Preg.mo Direttore Generale del Personale e delle Risorse
dottor Massimo PARISI*

Largo Luigi daga, 2 00164

ROMA

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Prof. Mario dottor DRAGHI

PALAZZO CHIGI

ROMA

Alla Ministra della Giustizia Prof.ssa Marta CARTABIA

Via Arenula, 70

ROMA

Al capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Presidente Bernardo dottor PETRALIA

Al Vice Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Cons. Roberto dottor TARTAGLIA

Al Direttore dell'Ufficio IV Relazioni Sindacali DAP

dottorssa Ida DEL GROSSO

Largo Luigi daga, n. 2 00164

ROMA

Allo Studio Legale Avvocato Alessio Orazio SCARCELLA

Via Mario Pagano, n. 228 cap. 76125 TRANI(BT)

OGGETTO: Obbligo di vaccinazione per gli appartenenti alle Forze di Polizia Decreto legge n. 176 del 26/11/2021. **DIFFIDA** per grave ingiustificata differenza di trattamento e discriminazione tra Dipartimento dello Stato ,tra gli appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria e quelli della Polizia di Stato e restanti Armi dello stato.

Ill.me Autorità,tutte,

dal recente ultimo Decreto Legge n. 176 del 26 novembre scorso,tra l'altro a far data dal prossimo 15 DICEMBRE 2021,viene sancito l'obbligo vaccinale contro il contagio da COVID-19 anche per gli appartenenti alle Forze di Polizia tra cui quello della Polizia penitenziaria e comunque tutti coloro che accedono a qualsiasi titolo per servizio di Polizia sui luoghi o uffici di lavoro al pari del Settore della Sanità ed altre categorie a rischio.

La normativa recepita poscia disciplinata per la Polizia Penitenziaria presso gli uffici del Centrale Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria mediante la diffusione della Lettera Circolare n. 0021554 del 10 dicembre u.s. sta comprensibilmente ingenerando tra gli appartenenti al Corpo, Donne e Uomini, numerose fibrillazioni creando anche l'insorgere di molteplici contenziosi a tutela della propria vita e diritto alla salvaguardia della propria salute per quanto stabilito e sancito dalla Carta Costituzionale e vigenti normative CEDU.

Gentilissime Autorità,tutte, al riguardo,come logico,pure nella diversità di impiego tra le diverse Forze di polizia in primis la Polizia di Stato,le regole che ne disciplinano le situazioni degne di attenzione da parte delle rispettive Amministrazioni ai fini dell'obbligo vaccinario in argomento devono essere necessariamente identiche,ma ciò non risulterebbe fino in fondo dalla lettura di entrambe le circolari del nostro DAP che qui ci impegna.

SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE – FEDERAZIONE SINDACALE CO.S.P. -

SEDE LEGALE : Via Vecchia Trani - Corato n.24 - 76125 Città di TRANI (BT)

segretariogeneralecoosp@gmail.com - Contatto telefonico cell. 335.5435878 –

PEC: segreteriageneralecoosp@pec.it E-mail: relazionisindcosp@libero.it - www.cospsindacato.it



Mentre, infatti, per la Polizia Penitenziaria l'avviso (diffida) di procedere alla vaccinazione pena la vantata sospensione del trattamento economico stipendiale e dal servizio a qualsiasi aspettativa per motivi di salute non consegue alcun avviso a meno che non si tratti di aspettativa per infermità temporanea motivatamente ed espressamente richiesta dal dipendente successivamente all'entrata in vigore dell'indicato D.L. 176/2021 (G.U. n. 228 del 26/11/2021), che vanno tenute in considerazione e deve essere causa di esclusione da qualsiasi ipotesi di "penalizzazione".

Nel merito, si tratterebbe quindi di una palese differenza, per chi scrive, discriminazione di trattamento non da poco che penalizza ancor di più chi, come appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria, offre uno dei più alti tributi nella attività ordinaria di servizio per le altissime criticità del sistema carcere ed in tema di partecipazione vaccinatoria comunque, il diritto alla salute e alla tutela della vita potrebbe essere fornito anche attraverso, come si è fatto fino a poche ore fa, con il consueto puntuale controllo sanitario del c.d. "tampone" della durata di 48 ore o 76 come a seconda della tipologia sanitaria richiesta, dettate dalle linee guida del Ministero della Salute salvaguardando anche coloro che nonostante abbiano patologie incline al vaccino ma non riescono ad ottenere l'esonero per conosciute "ostilità" anche da parte dei Medici Asl, potrebbero offrire la continuità del proprio lavoro senza alcuna penalizzazione e sotto controllo sanitario (Medico del Lavoro - Medico Incaricato).

Infine, ma non per ultimo, con la richiesta rivolta ai propri lavoratori e poliziotti da parte dell'Amministrazione Centrale e periferica di esibire, consegnare o trasmettere copia del proprio **GREEN PASS** in applicazione del regolamento dell'Unione Europea 679 del 27 aprile 2016 (GDPR) e del d. lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il richiedente anche attraverso le lettere circolari citate e s.i.m. in sostanza formalmente disattende il principio della protezione dei dati sensibili come più volte indicato dallo stesso Garante Nazionale della Privacy e come tale il richiedente Datore di lavoro o Amministrazione, ne risponde.

In ordine a quanto sopra, nel contestare il contenuto e relative disposizioni molto stringenti per i destinatari direttive poco comprese nelle periferie sull'obbligatorietà a fiume senza argini di tutela alla salute e alla vita a cui si dovrebbe ai sensi n. 81/2008 D. lgs. quale Datore di lavoro Responsabile anche penalmente della salute dei lavoratori attenere, al fine di non ingenerare pericolose e ingiustificabili sperequazioni di trattamento con conseguente lesione, si richiede la rettifica della Lettera Circolare n. 0456756.U del 9 dicembre 2021 nel senso indicato da questa Federazione Sindacale Co.S.P. e valutare di apportare con sollecitudine le necessarie modifiche alle disposizioni impartite da codesta Amministrazione, prevedere il diritto per coloro che richiedono, evitando una diffusa arbitraria unilaterale sospensione dal servizio e dallo stipendio, anche nei diversi casi di **"ASPETTATIVA RETRIBUITA PER MOTIVI DI SALUTE"**, istituto non menzionato nella richiamata circolare e nei casi di documentata incompatibilità al vaccino, documentata dai lavoratori di Polizia penitenziaria, affidando tale esclusione al vaccino direttamente responsabilizzando ed allertando Medici del Lavoro o Medici Incaricati disponibili presso Struttura di lavoro del dipendente effettivo o sede di distacco come avviene nei restanti Dipartimenti tra cui nel DOG Settore Giustizia (cfr. evento, ci viene riferito, accorso presso gli uffici della Suprema Corte di Cassazione).

Cortesi saluti in attesa di riscontro. Giova all'uopo per completezza d'informazione sulle iniziative unitarie sindacali in atto, inoltrare anche copia del Comunicato Stampa Unitario già diffuso agli Organi d'informazione.

DOMENICO MASTRULLI
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE

Documento firmato digitalmente da

SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE – FEDERAZIONE SINDACALE CO.S.P. -
SEDE LEGALE : Via Vecchia Trani - Corato n.24 - 76125 Città di TRANI (BT)
segretariogeneralecoosp@gmail.com - Contatto telefonico cell. 335.5435878 –
PEC: segreteriageneralecoosp@pec.it E-mail: relazionisindcoosp@libero.it - www.cospsindacato.it